

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUGGIERO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CORRADO BALDINELLI

Seduta del 09/07/2024

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 12.07.2017 ed estinto anticipatamente alla "57ma rata su 120", il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso e richiamando integralmente il previo reclamo in cui fa riferimento alla nota sentenza Lexitor e alla sentenza della Corte Costituzionale n° 263/22 - si rivolge all'Arbitro al quale formula istanza di rimborso per complessivi 1.370,04 euro.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo nel merito:

1 – l'assenza di obblighi restitutori, in conformità agli artt. 5 e 12 contratto di finanziamento e all'art. 125 sexies TUB, posto che nel contratto sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente nell'art 5 è indicato che non sono oggetto di rimborso le "spese di istruttoria", in quanto non riguardano attività soggette a maturazione nel tempo e successive al perfezionamento dello stesso e le "spese di intermediazione" che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta dalla fase pre istruttoria della pratica alla liquidazione dell'importo totale del credito al cliente.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le uniche voci oggetto di rimborso sono date dagli “Interessi nominali” rimborsati in conteggio estintivo nella misura di Euro 1.916,08 sotto la voce “Abbuono interessi per anticipata estinzione”.

2 - il 9.2.2023 la Corte di Giustizia Europea è intervenuta su una questione connessa all'art. 25 della Direttiva 2014/17 del Parlamento Europeo sul credito immobiliare con una pronuncia la cui ratio non differisce da quella della sentenza “Lexitor”, che aveva ad oggetto l'art. 16 della Direttiva 2008/48 UE;

3 - in questa pronuncia la Corte di Giustizia Europea afferma che: “33. A tal fine la Corte ha evidenziato che, nell'ambito di detta direttiva, il margine di manovra di cui dispongono gli istituti creditizi nella loro fatturazione e nella loro organizzazione interna rende, in pratica, molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto (v., in tal senso, sentenza dell'11 settembre 2019, Lexitor, C 383/18, EU:C:2019:702, punto 33)”

4 - “Quanto traspare dalla lettura delle pronunce è che il vero discrimine non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto deve garantire al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive”;

5 -Avendo la normativa primaria e secondaria italiana previsto che gli intermediari distinguano nei contratti i costi up front e recurring, se dunque si consegna al consumatore una documentazione in cui, in conformità a quanto richiesto da tale normativa, si delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del contratto di finanziamento, non si potrà altro che affermare che il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti up front.

6 - Ciò è avvenuto nel caso di specie essendo le voci di cui si chiede il rimborso riferite a costi indicati in modo chiaro e trasparente come up front nel contratto e nel Secci;

7 - Nella denegata ipotesi in cui l'Arbitro non dovesse rilevare il carattere non ripetibile delle somme richieste in reclamo, si dovrà rilevare che l'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di “spese di intermediazione” è l'Agente intervenuto; pertanto, la domanda di ripetizione non può essere rivolta all'intermediario resistente che è privo di legittimazione passiva.

8- Tuttavia, senza riconoscimento alcuno, ma con il mero intento di intrattenere rapporti quanto mai più cordiali con la propria Clientela e con riguardo alle sole commissioni di istruttoria, la convenuta si rende disponibile a corrispondere al ricorrente, in via transattiva, l'importo di € 213,63 calcolati secondo il criterio della curva degli interessi sugli importi originariamente corrisposti a tale titolo, da considerarsi a saldo, stralcio e tacitazione di ogni e qualsiasi controversia nei propri confronti per il contratto in oggetto, anche ai sensi dell'art. 1965 e ss. del codice civile.

Alla luce di tali controdeduzioni, la parte resistente chiede all'Arbitro in via principale di non accogliere il ricorso e, in via subordinata, di ritenere carente la legittimazione quanto meno per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

Il Collegio ritiene necessario chiarire, in via preliminare, il quadro normativo in cui si colloca la fattispecie in esame, relativa all'individuazione dei costi del finanziamento da restituire in caso di sua estinzione e dei criteri per determinarne l'ammontare.

Come noto, l'art. 11-octies del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106, nell'ambito dei finanziamenti mediante delegazione di pagamento e quanto alla regolamentazione della restituzione di alcuni costi in caso di estinzione anticipata, ha



introdotto la dicotomia tra contratti conclusi precedentemente e quelli stipulati successivamente alla sua entrata in vigore.

La norma, infatti, ha previsto il rimborso di tutti i costi soltanto per i secondi, mentre sono stati esclusi i costi istantanei (up front) per i primi, in antinomia parziale con quanto stabilito nella sentenza Lexitor.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 263 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11-octies, comma 2, DL n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Di conseguenza, circa i criteri da adottare per il rimborso degli oneri non maturati nei contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, i Collegi ABF hanno concordato sull'esigenza di confermare i criteri per il rimborso alla clientela fissati nella decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, espressamente richiamata nella citata sentenza della Corte Costituzionale e resa anteriormente all'entrata in vigore del DL n. 73/2021, a tenore della quale *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Previa disamina attenta della normativa, così come si è andata strutturando fino all'epilogo riconducibile alla sentenza della Corte Costituzionale, da cui è derivato il ripristino del regime anteriore alla legge del 2021/106 (di conversione del D.L. n.73/2021), questo Arbitro, dunque, aderisce al descritto criterio applicato dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo, avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.), utile alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 374 cod. civ.).

Del resto l'estensione della ripetibilità trova conferma piena nel recente intervento legislativo (d.l.104/2023, convertito con legge del 9 ottobre 2023 n.136), secondo cui, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione indicata, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 125 sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n.385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, escluse dalla riduzione le imposte, e ciò nel rispetto del diritto dell'Unione Europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, a nulla rilevando l'inciso in ordine alla salvezza delle disposizioni civili in materia di indebito oggettivo e arricchimento senza causa, giacché è evidente che si tratta di profilo diverso dal riconosciuto diritto a retrocedere tutti i costi.

Né incide al riguardo la recente sentenza della Corte di Giustizia europea del 9 febbraio 2023 (causa C-555/21, Unicredit Bank Austria), atteso che, come si desume dalla sua stessa motivazione, si è tenuto conto della specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, nei quali l'intermediario è tenuto a fornire informazioni precontrattuali



mediante il PIES , particolarità che giustifica un approccio (esegetico/ applicativo) differenziato, non potendo situazioni diseguali avere lo stesso regime.

Quanto alla supposta assoggettabilità dei finanziamenti di cui al ricorso esclusivamente alle norme di cui al dpr n.180/1950, è agevole replicare che il suo articolo art. 6 bis, introdotto dal D. Lgs. 19 settembre 2012 n.169, prevede che all'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o pensione si applicano le norme in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n.385/1993 e, dunque, anche l'art. 125 sexies di esso che disciplina il rimborso dei costi in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti.

Nel caso in esame, l'intermediario eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in merito ai costi di intermediazione, affermando che tali oneri sono stati solo anticipati per conto del cliente per essere poi versati al soggetto mediatore del credito.

Si osserva in proposito che, oltre ad aver originariamente incassato tali costi al momento della sottoscrizione, il contratto è stato estinto anticipatamente sulla base del conteggio estintivo emesso dall'intermediario convenuto il quale, inoltre, ha ricevuto il versamento della somma dovuta a saldo. Si richiama sul punto l'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6816/18, secondo cui obbligato alla restituzione degli oneri non maturati è il soggetto che ha ricevuto il pagamento indebito: *“l'indebito (e la conseguente obbligazione restitutoria) sorge nel momento dell'estinzione del finanziamento, quando il mutuatario corrisponde l'intero importo previsto dal conteggio estintivo. In questo momento, infatti, il soggetto finanziato, in base al disposto dell'art. 125-sexies – secondo cui, in caso di rimborso anticipato, «il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto» –, dovrebbe corrispondere non già le somme richieste dal finanziatore, ma l'importo calcolato al netto dei costi c.d. recurring. Pagando l'importo più elevato che ricomprende tali costi, in realtà non dovuti, determina l'insorgenza dell'indebito e la nascita, in quel momento, del credito restitutorio. Non possono pertanto sussistere dubbi in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria”*.

Ciò posto, si osserva che l'estinzione anticipata è avvenuta in corrispondenza della 57ma rata di rimborso, sulla base di apposito conteggio estintivo. Parte ricorrente chiede la restituzione, secondo il criterio pro-rata temporis, della quota non maturata:

- delle spese di istruttoria, che sono qualificabili up front;
- delle spese di intermediazione, che sono da ritenersi recurring per il richiamo ad attività quali “le iniziative pubblicitarie” e “il mantenimento delle strutture adibite” (cfr. decisione n. 2566 dell'11.2.2022 del Collegio di Napoli su analogo schema contrattuale e medesimo intermediario).

Puntualizzati gli aspetti giuridici e ristretta la valutazione di merito esclusivamente alla domanda di riconoscimento delle somme richieste, oggetto del reclamo e del ricorso, spetta al ricorrente la somma di € 1.207,00 calcolata con il metodo della proporzione agli interessi per quanto riguarda le spese di istruttoria (ristoro dovuto di 213,26 euro) e calcolata in proporzione agli interessi relativamente alle spese di intermediazione (ristoro dovuto di 994,14 euro). Spettano inoltre interessi legali dalla data del reclamo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.207,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO